

All. A
24

10 OTT. 2016

REGIONE DEL VENETO



COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 530 del 17/06/2015

Oggetto: Pagani Calcestruzzi S.r.l. (Sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232).

Progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata “Ferrazza” sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR). Comune di localizzazione: Verona (VR). Comune interessato: San Martino Buon Albergo (VR).

Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell’”autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

PREMESSA

In data 24/02/2015 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l., con sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 77384.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 24/02/2015, sul quotidiano “Il Corriere della Sera – Edizione regionale del Veneto”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Verona (VR), il Comune di San Martino Buon Albergo (VR), l’ARPAV – Direzione Generale, l’ARPAV – Dipartimento provinciale di Verona, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, la Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, l’U.L.S.S. n. 20.

In data 10/03/2015, presso la Sala polifunzionale di Montorio (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell’intervento.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 110652 in data 13/03/2015 gli Uffici regionali del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato l’avvio del procedimento.

Durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Comune di Verona	04/05/2015	184629
	28/05/2015	223521
Provincia di Verona	15/06/2015	245562



La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 88320 in data 02/03/2015, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 110733 in data 13/03/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002421 – class. 34.19.07/8 del 05/05/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 191678 in data 07/05/2015), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 7742 in data 10/04/2015) e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 3149 in data 09/03/2015).

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 13/03/2015, prot. n. 110718, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota n. 131336 in data 27/03/2015, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 27/03/2015, ha evidenziato che:

“(...) in base alle disposizioni della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, a questa struttura spetta l'esercizio dell'attività istruttoria per la valutazione di incidenza di piani e progetti e interventi di competenza di altre strutture regionali, esclusivamente nei casi in cui la procedura di valutazione di incidenza sia necessaria.

Per i piani, progetti e interventi riferibili ai casi di esclusione dalla procedura di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione. (...)”.

In considerazione di quanto sopra riportato, il gruppo istruttorio ha provveduto a valutare quanto presentato dalla Ditta proponente, riportando le proprie considerazioni e conclusioni nel capitolo 7 del presente parere.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 25/03/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 04/05/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 26/03/2015 al protocollo n. 129707.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con nota in data 13/03/2015, prot. n. 110708, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno richiesto un parere alla Sezione regionale Geologia e Georisorse relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Verona (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (con nota in data 09/07/2015 – prot. n. 283979) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai



sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Verona (VR).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l., con sede in Via Falcona n. 18 frazione Montorio nel Comune di Verona, è stata autorizzata alla coltivazione della cava denominata "Ferrazza" con Delibera della Giunta Regionale n. 1942 del 08/04/1980; attualmente prorogata in forza del Decreto della Giunta Regionale n. 152 del 03/09/2014.

L'area di cava posta a Nord-Est del territorio comunale di Verona, è situata in Località Ferrazze nella frazione di Montorio; ad oggi è presente una destinazione d'uso prettamente agricola con coltura prevalente a prato, servita da strade secondarie di carattere locale a traffico ridotto.

Nelle aree circostanti sono tuttora presenti cave attive in fase di coltivazione.

L'area attuale di cava ricade in un terreno catastalmente censito al Foglio n. 147 del Comune di Verona, Mappali n. 14, 45, 98, 107, 116, 135, 156, 182, 201, 202, 212, 215, 219, 221, 222, 232, 233, 255, 262; per una superficie complessiva di mq 180.000.

Dalla cava "Ferrazza" vengono estratte sabbie e ghiaie, per cui ai termini dell'articolo 3 della citata L.R. n. 44/82, essa ricade tra le cave di materiali di gruppo A, la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio.

Attualmente i lavori di estrazione sono condotti su una porzione di area posta a Nord-Est nella cava autorizzata, più precisamente su parte del mappale 45, dove l'autorizzazione originaria prevede solo scavi al di sopra della falda freatica e per una profondità di 5 mt. Dal piano di campagna esistente comprensivi dello strato di terreno vegetale.

L'area per la quale si richiede l'ampliamento, oggetto del presente Studio d'Impatto Ambientale, è contigua alla zona di coltivazione attualmente autorizzata e delimitata a nord e sud da terreni agricoli, ad est dalla cava esistente e ad ovest da una strada comunale secondaria, Via del Vegron.

Quest'ultima è interessata da traffico ridotto, in quanto poco utilizzata a favore di altre vie di comunicazione che portano all'abitato di Montorio.

L'ampliamento interesserà un terreno identificato catastalmente al Foglio 147 del Comune di Verona, Mappali 159, 228, 229, per una superficie complessiva di 120.000 mq.

Ciò premesso, la tipologia progettuale proposta è individuata negli allegati del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come progetto da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale in quanto presente nell'Allegato III alla Parte Seconda, Lettera s) "Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari."

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del Proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico;
2. Quadro di Riferimento Progettuale;
3. Quadro di Riferimento Ambientale.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In sintesi si richiamano di seguito le principali voci per delineare in generale il quadro normativo cui si è fatto riferimento:

Strumenti di Pianificazione e Programmazione

- *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.):* secondo tale Piano il sito non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione; all'analisi del P.T.R.C. risulta, infatti, che l'area di ampliamento di cava si pone all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, definita all'interno dell'allegato D, lettera B, della L.R. 10/99 come Area Sensibile C3.; ciò sottopone il progetto in esame alle prescrizioni ed i vincoli dell'articolo 12 delle N.T.A. di piano. Il Proponente ritiene che questi aspetti siano stati soddisfatti poiché in fase di progettazione e realizzazione



delle opere previste sono stati considerati gli opportuni accorgimenti tecnologici e metodologici, molti dei quali previsti per legge, per preservare e salvaguardare i valori ambientali presenti. Ancora l'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette ne in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato. Infine l'area in esame risulta localizzata in una zona di tutela paesaggistica, vincolata ai sensi delle L. 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431, definita all'interno dell'allegato D, lettera B, della L.R. 10/99 come Area Sensibile E1. Tale individuazione sottopone il progetto di ampliamento di cava in esame, in fase di autorizzazione, a valutazione paesaggistica.

- *Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)*: secondo tale Piano l'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette individuate dallo strumento di piano analizzato, nè risulta inserita in ambiti di interesse naturalistico ambientale, zone archeologiche, aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile ne in ambito prioritario della protezione del suolo. La zona relativa al progetto in esame risulta inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi; ciò assoggetta il progetto alle prescrizioni e ai vincoli dell'art. 52. Il Proponente ritiene che questi aspetti siano stati soddisfatti poiché in fase di progettazione e realizzazione delle opere previste sono stati considerati gli opportuni accorgimenti tecnologici e metodologici, molti dei quali previsti per legge, per preservare e salvaguardare i valori ambientali presenti. Per quanto riguarda il divieto di impermeabilizzazione del suolo, in relazione all'articolo 55 –“Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema”, alla luce della natura delle opere in esame, ovvero una coltivazione di cava, questa non risulta contemplata; di fatto si prevede, al termine dell'esercizio dell'attività estrattiva, il ripristino della zona agricola preesistente.
- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)*: secondo tale Piano il progetto in esame ricade in fascia di ricarica degli acquiferi ed in area di notevole interesse pubblico; secondo la Tavola 5a “Carta del Sistema del Paesaggio” una piccola porzione dell'area è classificata come Contesto figurativo; l'area in esame non rientra in zone soggette a vincoli tali da impedirne la realizzazione delle specifiche previste dal progetto qui oggetto di valutazione.
- *Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.)*: secondo tale Piano l'area di progetto ricade in aree di ricarica degli acquiferi, in vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004, in zona a vulnerabilità intrinseca degli acquiferi - Unità A Vulnerabilità intrinseca alta, in zona con penalità ai fini edificatori - Terreno ottimo e scadente, in zona a prevalente destinazione agricola e compresa nell'ATO n. 7 Ambito della collina e dei centri storici minori. Dalle Norme Tecniche di Piano non risultano vincoli ostativi la realizzazione di quanto proposto.
- *Piano degli Interventi (P.I.)*: secondo tale Piano l'area di studio ricade in *beni paesistici* tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, fascia di ricarica degli acquiferi, zona con vulnerabilità Intrinseca degli acquiferi Unità E: elevata di pianura e fondovalle, in fascia di rispetto dagli allevamenti, in Unità 5 - Ambito della Pianura valliva (tra versanti collinari), in zona a prevalente destinazione agricola ed in minima parte come fascia di rispetto stradale. Dall'analisi delle relative Norme Tecniche Operative del P.I., l'area di progetto non risulta esser interessata da vincoli ostativi la realizzazione di quanto proposto.

In merito al vincolo paesaggistico il Proponente ha elaborato la Relazione paesaggistica a corredo dell'istanza di autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per “Progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata «Ferrazza». La Relazione, redatta ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e nel rispetto dei contenuti dell'allegato al medesimo decreto, contiene le analisi, gli approfondimenti e le valutazioni che hanno preceduto la progettazione del proposto intervento.

Dalla consultazione degli strumenti settoriali, quali Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), P.T.A. e P.A.I., si evincono le considerazioni di seguito riportate:

- *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)*: sulla base dell'analisi di quanto previsto nel "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", il Comune di Verona è classificato in: Zona A: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), polveri fini (PM10), biossido di azoto (NO2); Zona B: Benzene (C6H6), Ozono (O3); Zona C: monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2). In base all'aggiornamento del Piano del 2012, il comune di Verona ricade in Zona A per monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), Benzene (C6H6), Benzo(a)pirene, Piombo, Cadmio, Nichel ed in Zona B per l'arsenico.
- *Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria*: all'interno del Piano non vi sono specifiche azioni volte al settore estrattivo, se non l'azione strutturale AP – IMM2, in cui si richiama l'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento. Il Proponente conclude che l'attività in esame non risulta ostativa con le azioni indicate all'interno del Piano, sia a livello comunale che sovracomunale.



- *Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)*: secondo tale Piano il sito in esame ricade nel sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto; non ricade in aree sensibili e ricade in fascia con un grado di vulnerabilità E Elevato ed in zona di ricarica degli acquiferi.
- *Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*: dall'analisi del Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell'Adige, nello specifico delle tavole di pericolo e rischio idraulico, presenti nel sito internet ufficiale dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, si evince che l'area interessata dal progetto qui in esame non ricade in alcuna zona a pericolo o rischio idraulico individuate nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del fiume Adige, per la quale non sono previsti dalle norme tecniche di attuazione particolari prescrizioni o vincoli. Inoltre dalla cartografia di Piano si ricava che l'area di progetto non ricade neppure in aree a rischio di frana o colate.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Cava attuale

La cava attuale occupa una superficie complessiva di circa 180.000 m² (vedi seguente tabella) ed è classificata come "cava di materiali di gruppo A" (art. 3 L.R. 44/82) dove vengono estratte sabbie e ghiaie; al momento i lavori di estrazione sono condotti sulla porzione NE, dove l'autorizzazione originaria prevede solo scavi al di sopra della falda freatica e per una profondità di 5 metri dal piano di campagna esistente comprensivi dello strato di terreno vegetale.

<i>Descrizione Superficie</i>	<i>[m²]</i>	<i>Percentuale sulla superficie totale</i>
Area in fase di coltivazione	3.600	2%
Area stoccaggio inerti in lavorazione	35.900	19,9 %
Area in fase di ricomposizione in falda (laghetto)	20.000	11,1 %
Area in fase di ricomposizione sopra falda	44.100	24,5 %
Area stoccaggio terreno vegetale	3.400	1,9 %
Area ricomposta restituita all'agricoltura	54.000	30%
Area intatta (da escavare)	19.000	10,6 %
Area complessiva cava attuale	180.000	100 %

La Ditta ha in corso lavori di ricomposizione morfologica previsti a fine coltivazione e già in fase avanzata di realizzazione, utilizzando materiale proveniente da scavi e sbancamenti, esclusi dalla disciplina dei rifiuti e soggetti alla normativa sulle terre e rocce di scavo.

Ampliamento della cava

L'area sulla quale si richiede di realizzare l'ampliamento della cava è contigua alla zona di coltivazione attualmente autorizzata e delimitata a Nord e Sud da terreni agricoli, ad Est dalla cava esistente ed ad Ovest da una strada comunale secondaria, Via del Vegron. Quest'ultima è interessata da traffico estremamente ridotto, in quanto poco utilizzata a favore di altre vie di comunicazione che portano all'abitato di Montorio.

L'ampliamento interesserà un terreno identificato catastalmente al Foglio 147 del Comune di Verona, Mappale 228, avente superficie pari a 119.167 m², e Mappale 157, di superficie pari a 259 mq. Il Mappale 228 è compreso nell'area di ampliamento ad eccezione di una parte, posta a nord del Mappale 229 ed avente superficie pari a circa 4.400 m²; il Mappale 157 non sarà interessato da operazioni di scavo, ma è inserito nell'area di ampliamento unicamente a motivo della sua forma e posizione, incuneantesi tra le aree della cava attuale e del Mappale 228.

L'intervento di ampliamento complessivamente interesserà una superficie lorda di circa 120.000 mq, mentre la superficie netta di estrazione sarà di 101.000 mq.

Nel rispetto della Normativa Vigente gli scavi non dovranno interessare la falda freatica ed avere un franco di scavo di almeno 2 m al fine di evitare interferenze con le acque sotterranee; a tal proposito si osserva che il piano di campagna dell'area interessata dall'ampliamento si trova attualmente ad una quota compresa tra +58,60 m.s.l.m. e +54,56 m.s.l.m. con leggera immersione verso est; la falda risulta avere la massima escursione a quota di +50,50 m.s.l.m.



mentre la profondità massima dello scavo raggiungerà la quota di +52,50 m.s.l.m., quindi 2 m sopra il livello della falda stessa, con controllo per mezzo di pozzi piezometrici (a tal proposito si confornti la Relazione Geologica allegata al progetto). Lo scavo avrà profondità media tra 3,50 e 4,00 m dal piano di campagna, oltre a 1 m dello strato di terreno vegetale; la potenzialità dell'ampliamento risulta pari a circa 375.000 mc. La superficie destinata all'ampliamento della cava "Ferrazza" si trova all'estremo Sud del territorio della frazione di Montorio e quindi le sorgenti acquifere qui presenti e di grande importanza per l'approvvigionamento idrico del Comune di Verona sono poste a monte dell'area interessata dall'ampliamento.

La coltivazione della cava in ampliamento avverrà per lotti successivi (n. 5 lotti) e la ricomposizione ambientale finale è stato redatto tenendo conto dei rilievi e delle criticità evidenziate nel parere reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. n°8910 del 14/05/2012 nell'ambito del procedimento V.I.A.. Il ripristino ambientale prevede:

- ripristino altimetrico dell'area di cava riportando il terreno alla quota attuale, così da ricostituire la matrice agraria a rettangoli allungati tipica dei luoghi, da ripristinare l'aspetto e la vocazione agricola dell'area e la percezione continua del paesaggio a breve, medio ed ampio raggio, consentendo a fine coltivazione l'utilizzo agricolo del suolo;
- introduzione di elementi di mitigazione arbustiva di modesta altezza, estensione e densità lungo la viabilità confinante l'area in proprietà, che riproducono il tipico e spontaneo assetto vegetazionale presente a macchie lungo le aste viarie e i canali dell'ambito circostante, e l'inserimento lungo via Falcona di filari di piante da frutto a rapido accrescimento per meglio mitigare la percezione dei luoghi di coltivazione dalla cava e che potranno, eventualmente, essere rimosse a ripristino avvenuto.

F. 147° map. n.157	Mq 259
F. 147° map. n 228 (parte)	Mq 119.167
F. 147° map. n 229	Mq 4.333
Superficie ampliamento lorda	Mq 120.000
Superficie ampliamento netta	Mq 101.000
Superficie estrattiva già autorizzata	Mq 180.000
Superficie complessiva area di scavo	Mq 300.000

Attualmente il terreno è destinato all'agricoltura con colture di tipo seminativo, le stesse che saranno ripristinate una volta ultimata la ricomposizione.

Considerata la potenzialità della cava a suo tempo autorizzata (circa 1.420.000 mc) l'ampliamento richiesto sarà in valore percentuale uguale a 26%: e non viene pertanto richiesta alcuna maggiore percentuale di volume rispetto al limite del 30% stabilito dall'art. 44 comma b della L.R. 44/82. Le distanze dello scavo dai confini rispetteranno i limiti dell'articolo 104 del D.P.R. 128 del 08/04/1959, mentre per la distanza dalla strada, prevista a 10,00 mt. Dal ciglio della scarpata dello scavo, si chiederà deroga.

La successione stratigrafica presente nell'area di estrazione vede la presenza di:

- strato di terreno vegetale limoso-sabbioso rossastro con potenza di 80-100 cm che verrà accantonato per essere riutilizzato nella ricomposizione
- strato di sabbia e ghiaia caratterizzata da elementi di piccola taglia (mediamente minori di 20 mm, mentre gli elementi grossolani raramente superano i 100 mm.) ed a composizione prevalentemente carbonatica.

Il materiale che sarà utilizzato ai fini commerciali è rappresentato dalle sabbie e ghiaie.

Nella tabella successiva si riepilogano i dati che consentono di valutare la potenzialità del giacimento (ampliamento).

I lavori procederanno per lotti successivi, ognuno con superficie di circa 20.000 m² e saranno in numero di 5; sarà possibile il controllo delle fasi estrattive mediante rilievi topografici di precisione appoggiati ai caposaldi planimetrici ed altimetrici esistenti (piazzole in calcestruzzo quotate) attualmente utilizzati per i rilievi della cava in atto.

I lavori di coltivazione inizieranno dal lotto 1, posto ad Est dell'area di ampliamento, in contiguità alla cava esistente, mentre lo stoccaggio del terreno vegetale di scopertura sarà realizzato mediante accumulo in sito, sull'angolo posto a Nord-Est dell'ampliamento.



Lo scavo non interesserà più di un lotto per volta, poiché si procederà alla scopertura in ordine di tempo a partire dal lotto 1, per proseguire rispettivamente con il 2, 3, 4, e si prevede di procedere alla sistemazione del terreno vegetale di scopertura sul lotto precedentemente scavato.

Operando con tale metodologia, si sottrarrà minor superficie di terreno all'agricoltura durante il periodo dei lavori estrattivi e l'impatto ambientale sarà ridotto in modo consistente.

Attualmente, per i lavori di coltivazione e ricomposizione, la Ditta "Pagani Calcestruzzi" dispone di due pale gommate di grandi dimensioni, un escavatore cingolato e due autocarri per il trasporto dell'inerte.

Per la lavorazione dei materiali estratti non verrà realizzato o ampliato alcun impianto, in quanto si utilizzeranno gli impianti di prima lavorazione e le infrastrutture già presenti nella cava che manterranno l'attuale ubicazione e che sono in grado di rispondere alle esigenze produttive connesse alla nuova area di estrazione in ampliamento.

Essi sono composti da:

- vaglio mobile, tramogge e nastri trasportatori, oggetto di recente manutenzione straordinaria finalizzata al mantenimento del livello di sicurezza ed aventi una potenzialità oraria massima pari a 60 m³ di inerte, congrua rispetto alle previsioni di scavo;
- impianto di lavaggio e raccolta delle acque di sedimentazione costituito da una pompa per la messa in ricircolo delle acque chiarificate, griglie di raccolta, tubazioni interrato e due vasche di decantazione; l'acqua con i materiali in sospensione è indirizzata alternativamente alle vasche dove, dopo il tempo necessario alla sedimentazione, è totalmente recuperata; il ciclo di chiarificazione garantisce una gestione ottimale dell'acqua, eliminando ogni rischio di inquinamento, in quanto non sono previsti scarichi, e permettendo di ottenere una notevole riduzione dei consumi e, di conseguenza, un sensibile contenimento degli oneri economici.

Oltre agli impianti di produzione sono già esistenti una pesa, un locale uffici, un locale mensa con annessi spogliatoi e servizi per il personale addetto, un'officina meccanica per piccole riparazioni e manutenzione dei mezzi, un distributore di carburanti ad uso privato con annesso deposito lubrificanti dotato di autorizzazione comunale, certificato di prevenzione incendi e licenza fiscale di esercizio.

Per le scarpate residue della cava già autorizzata, che una volta sistemate avranno una pendenza modesta pari a 25°, così come indicato dall'art. 44 della L.R. 44/82, sarà utilizzato nella parte più profonda anche il ghiaione proveniente dalla prima sgrossatura del tout-venant sopra il quale verrà ripristinato lo strato di terreno agrario; data la modesta pendenza, anche le scarpate verranno coltivate.

La zona interessata dal progetto di ampliamento non rientra in progetti e/o studi di sistemazione ambientale, non vi sono previsioni urbanistiche che siano state trasformate in norme e disposizioni limitanti, tali da essere utilizzate per negare o imporre diverse sistemazioni dell'area interessata.

<i>Dati di potenzialità del giacimento</i>	
Area di ampliamento cava	120.000 mq
Area di scavo	101.000 mq
Profondità massima di scavo (*)	5,00 m
<i>Dati di potenzialità del giacimento</i>	
Profondità media di scavo (*)	3,50 -4,00 m
Volume totale di scavo (comprensivo del terreno vegetale)	505.000 mc
Volume utile commerciale	375.000 mc
Durata della coltivazione	5 anni
Produzione media annua	75.000 mc/anno
Lotti di coltivazione	previsti 5
Preventivo di spesa per la ricomposizione	€ 26.000,00

(*) con esclusione dello strato superficiale di terreno vegetale, pari a circa 1 metro.

Ricomposizione ambientale

Il progetto proposto di ampliamento della cava è andato via via perfezionandosi per superare gli elementi di criticità evidenziati dalla Soprintendenza. Obiettivo finale dell'intervento è il ripristino dei luoghi ante



intervento, mantenendo inalterate le quote campagna oggi esistenti, così da ripristinare l'assetto paesaggistico originario e consentire "un assetto agricolo compatibile con i valori paesaggistici"; ricostruendo la texture degli appezzamenti coltivati, colmando le temporanee cesure dovute all'attività di scavo, integrandosi efficacemente con le operazioni di ricomposizione morfologica che interessano l'attuale cava Ferrazza.

In fase di progettazione sono state definite esattamente forma e dimensioni del giacimento da coltivare, in modo che sia utilizzato il più razionalmente possibile, in relazione allo stato di fatto ambientale esistente. Considerata la modesta profondità di scavo richiesta ed il collegamento con la ricomposizione già in atto per la cava esistente, l'impatto ambientale sarà molto limitato risultando alla fine il paesaggio pressoché immutato. Come già indicato nel precedente capitolo, la scelta di coltivare la cava in 5 lotti di piccole pezzature, per il tempo strettamente necessario alla coltivazione dei singoli stralci, consentirà una più rapida ricomposizione che limiterà sostanzialmente le interferenze dell'intervento con le aree circostanti; la ricomposizione ambientale avverrà procedendo parallelamente ai lavori di scavo, ed interesserà ogni volta un quarto della superficie complessiva.

Al termine dell'intervento proposto, riportando l'area alla medesima altimetria e morfologia dello stato dei luoghi ante intervento, si potrà garantire il ripristino dell'uso agricolo del suolo, e l'area acquisirà nuovamente la stessa connotazione e caratterizzazione che oggi presenta, non consentendo alcuna percezione dell'intervento antropico realizzato. Il risultato finale garantirà il ripristino della dimensione degli appezzamenti così come si presentavano prima dell'intervento di coltivazione. Le soluzioni progettuali proposte, visibili negli elaborati grafici allegati, sono conformi al rispetto delle esigenze ambientali del sito e prevedono un ripristino finale dell'ecosistema esistente e la salvaguardia del territorio, trattandosi non di solo sfruttamento delle risorse estrattive ma anche del successivo recupero dell'area a coltivazione agricola.

Il Proponente sottolinea che la zona, già sfruttata e restituita all'agricoltura della cava Ferrazza presenta un paesaggio pressoché intatto, come si evince dalla documentazione fotografica allegata a dimostrazione del corretto e razionale uso del territorio da parte della Ditta autorizzata.

Alternative di progetto

Le alternative progettuali rispetto a quanto previsto dalla ditta possono essere sintetizzate come segue:

- alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto ed è definibile nella fase di studio di fattibilità.
- alternative strategiche: consistono nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
- alternative di localizzazione: sono definibili sia a livello di piano che di progetto in base alla conoscenza dell'ambiente, alla individuazione di potenzialità d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
- alternative di processo o strutturali: sono definibili essenzialmente nella fase di progetto di massima o esecutiva, e consistono nell'esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime da utilizzare.

Per lo specifico progetto, l'alternativa zero consiste nel non realizzare gli interventi previsti con conseguente mancata possibilità di evoluzione e miglioramento delle attività imprenditoriali della ditta a riguardo della produzione di conglomerati cementizi.

Riguardo le alternative strategiche, il Proponente riferisce che il presente progetto si presenta già come alternativa strategica, in quanto localizzato in ottima posizione ed in grado di soddisfare in buona misura le esigenze di mercato in materia di reperimento del materiale inerte.

Per quanto concerne le alternative di localizzazione, è da considerare che la zona scelta non presenta alcun vincolo ostativo tale da limitare od impedire quanto previsto in progetto. In considerazione della sempre maggiore difficoltà a reperire terreni idonei all'apertura di nuove cave, si ritiene favorevole l'ampliamento dei siti esistenti, il cui impatto ambientale risulta notevolmente contenuto.

Le alternative di processo e strutturali sono quelle relative alle diverse modalità di intervento, di gestione e di mitigazione degli impatti ed è in questa direzione che la ditta ha sviluppato il progetto, anche in ottemperanza ai disposti ed ai criteri definiti dalle MTD. Obiettivo dell'azienda è quello di adottare specifici impianti, tecnologie e sistemi di organizzazione e/o gestione delle attività al fine di ridurre al minimo le criticità ambientali e le esternalità negative introdotte nell'ambiente e garantire lo svolgimento di attività compatibili con un ambiente comunque di qualità.

Il Proponente conclude che nel presente studio sono pertanto stati individuati interventi di mitigazione che sono tuttavia suscettibili di modifica in fase di progetto esecutivo ed in funzione dei consigli e delle eventuali prescrizioni da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione.

Viabilità e traffico indotto



Per quanto riguarda la viabilità di accesso al sito, l'entrata della cava si trova attualmente su Via Falcona, una strada comunale che collega l'abitato di Borgo Venezia (quartiere est di Verona) con la Località Ferrazze; l'accesso al sito rimarrà dunque il medesimo. Circa 850 metri ad est dell'attuale entrata all'impianto si trova lo svincolo per la tangenziale Est, che collega la parte Nord -est del comune di Verona con il casello di Verona Est.

E' stato effettuato un rilievo del traffico attualmente circolante su via Falcona.

Dai rilievi risulta un TGM di veicoli leggeri di oltre 3.300 ed un TGM di veicoli pesanti di circa 200 mezzi.

I picchi si registrano tra le 8 e le 10 di mattina e le 16 e le 18 del pomeriggio. Come dichiarato dai progettisti e dalla committenza la potenzialità e quindi il traffico indotto dall'impianto non varierà, per cui tale contributo è comunque conteggiato nei rilievi effettuati. In figura 4.3.2/III è mostrata la stima del contributo dell'impianto Pagani (in termini di veicoli equivalenti) al traffico totale, quantificandolo in un TGM di 26 mezzi pesanti.

Il contributo di Pagani Calcestruzzi Srl al traffico totale è stato valutato dal Proponente come trascurabile (circa 70 mezzi equivalenti su un TGM di quasi 4.000 mezzi).

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Uso del suolo

Come strumento di lettura delle coperture dell'uso del suolo, si è fatto riferimento al progetto CORINE LANCOVER nonché al sopralluogo effettuato sull'area in oggetto.

Tramite il CLC2006 è stato possibile confrontare gli usi del suolo relativamente all'area di progetto.

Le componenti predominanti nell'area di studio sono le classi 1. superfici artificiali e 2. superfici agricole utilizzate. Nel dettaglio l'area di progetto ricade in 2.1.2 Seminativi in aree irrigue e 2.3.1 Prati stabili (foraggiere permanenti).

La classe 3 territori boscati e ambienti semi naturali è rappresentata prevalentemente da 3.1.1 Boschi di latifoglie.

Atmosfera

È stato analizzato il clino 71-00 della stazione AM di Verona Villafranca.

Le medie annue e stagionali delle variabili meteorologiche analizzate sono sostanzialmente concordi con la serie storica.

Sono stati analizzati dati relativi ad una stazione ARPAV di "background rurale" in riferimento al periodo 2003-2011.

Lo stato attuale della qualità dell'aria mostra forti criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri e di biossido di azoto. Gli altri elementi presi in esame, anidride solforosa e monossido di carbonio, mostrano valori di concentrazione non prossimi ai livelli limite stabiliti dalle normative vigenti.

È molto probabile che i fenomeni di prim'ordine che influenzano la qualità dell'aria in questa zona siano da ricercarsi nel traffico gravante sulle vicine arterie stradali ad alto scorrimento (autostrada A4 e tangenziali sud ed est).

Impatti e mitigazioni

Allo scopo di valutarne gli impatti complessivi, si è tenuto conto, sinergicamente degli impatti derivanti da tutte le attività funzionanti:

- l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti : dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico del materiale inerte; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo areale e passiva;
- la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione del materiale inerte potenzialmente polverulento in cava: carico/scarico, movimentazione, erosione eolica, etc...; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono proprie, è di tipo areale e passiva.

Conclusioni del Proponente:

- per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e particolato) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- la ricaduta al suolo di polveri (sottili e fini) è assolutamente trascurabile anche presso i ricettori più esposti;
- l'impatto è comunque temporaneo e definito dalle attività di scavo e di ricomposizione: di fatto si annullerà terminate tali operazioni.

Ambiente idrico



L'area oggetto di studio si colloca in un'area di pianura ove si verifica la confluenza del sistema idrografico lessineo nell'idrografia di pianura dove il principale elemento idrografico è rappresentato dal fiume Adige. In questa porzione di territorio quindi la rete idrografica naturale è rappresentata dai tratti terminali dei corsi d'acqua a regime torrentizio provenienti dai Monti Lessini dai corsi d'acqua generati da sorgenti alimentate dal sistema carsico lessineo che si originano proprio sul fondo della Val Squaranto.

Nello specifico i corsi d'acqua lessinei più prossimi all'area di intervento sono rappresentati da:

- il Torrente Squaranto (circa 1,5 km a Nord Est dell'area);
- il Torrente della Valpantena (circa 2 km ad Est dell'area).

Oltre all'idrografia naturale si rileva la presenza di una rete di canali e fossi gestiti dal Consorzio di Bonifica dell'Alta Pianura Veneta che costituiscono il sistema irriguo della zona, ancora oggi in gran parte destinata ad uso agricolo.

Dalla documentazione tratta dal Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino dell'Adige, risulta che l'area in oggetto non è a rischio di esondazione.

Dal punto di vista idrogeologico l'area di interesse progettuale si colloca nella parte più settentrionale dell'ambito dell'Alta pianura veronese che corrisponde alla parte apicale del grande conoide dell'Adige e risulta delimitata a nord-est dalle ultime propaggini delle colline lessinee, ad ovest dalle colline moreniche del sistema del Garda ed a sud dalla linea delle risorgive.

Nello specifico, tuttavia, la particolare posizione in cui si colloca l'area di progetto, al margine settentrionale dell'alta pianura, determina un assetto stratigrafico ed idrogeologico locale non del tutto corrispondente con quello tipico del resto dell'alta pianura. In particolare, la presenza di una successione stratigrafica costituita da alternanze di strati di argilla intercalati a strati di ghiaia e sabbia determina, infatti, la locale differenziazione dell'acquifero dell'alta pianura. A scala locale si riscontra quindi un assetto idrogeologico caratterizzato da una falda freatica superficiale contenuta all'interno dello strato di ghiaia sabbiosa che si sviluppa entro i primi 10 - 15 m di profondità sostenuta da un livello argilloso di spessore variabile. La falda si attesta ad una profondità media di circa 8,50 m da piano campagna e presenta una direzione di deflusso grosso modo NO - SE.

Le condizioni idrogeologiche che qualificano l'area dell'alta pianura come area di ricarica degli acquiferi comportano anche un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero elevata.

Nei dintorni dell'area di studio sono presenti alcuni pozzi ad uso idropotabile gestiti da Acque Veronesi s.c.a.r.l. L'area di progetto risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa.

Impatti e mitigazioni

gli impatti rivelabili sull'ambiente idrico dell'area di progetto e su quella esistente nel territorio ad essa limitrofo, sono principalmente riferibili a:

- alterazione del Regime Idraulico delle Acque Superficiali;
- alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell'Acquifero;
- contaminazione della Risorsa Idrica;
- uso della Risorsa Idrica.

Il Proponente ritiene che per la fase di coltivazione, le valutazioni condotte hanno portato a riconoscere impatti pressoché irrilevanti e tutt'al più positivi per quanto riguarda l'alterazione del regime idraulico delle Acque superficiali e per l'alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell'Acquifero. Si sono riconosciuti impatti trascurabile per quanto riguarda la contaminazione della risorsa, (riconducibile solamente a sversamenti occasionali per guasti o incidenti dei mezzi d'opera) e per quanto riguarda l'uso della risorsa idrica (riferibile all'emungimento di acqua di falda dal pozzo esistente per il lavaggio del materiale escavato che tuttavia risulta molto modesto dal momento che le acque di lavaggio vengono fatte decantare e reimmesse continuamente in circolo).

Il Proponente conclude che a ricomposizione avvenuta tutti gli impatti sono nulli fatto salvo per l'Alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell'Acquifero dal momento che, per il ripristino morfologico dell'area, potrebbero essere utilizzati materiali a permeabilità inferiore rispetto a quelli in giacitura naturale con conseguente aumento dei tempi di infiltrazione delle acque meteoriche.

Suolo e sottosuolo

Il sito di intervento, posto ad una quota di circa 57 s.l.m., ricade nell'area dell'Alta Pianura Veronese, all'interno del grande conoide fluvioglaciale dell'Adige dove le principali morfologie, riconducibili alle dinamiche fluviali dell'Adige, si compenetrano con gli apporti detritici delle valli Lessinee.

Nello specifico, il territorio di interesse si colloca in un ambito pressoché pianeggiante leggermente degradante verso Est dove non si evidenziano strutture geomorfologiche di particolare evidenza. L'elemento



geomorfologico di maggior risalto, costituito dalla scarpata che delimita l'antico conoide dell'Adige dal suo piano di divagazione, si trova circa 2 km più sud.

Dal punto di vista litostratigrafico, in corrispondenza del sito di interesse si riscontra la presenza di un materasso alluvionale costituito da una struttura stratificata con un primo livello di sabbia e ghiaia di circa 10 – 15 m che si sviluppa al sopra di un livello di argille e limi di 15 – 20 metri di spessore.

Sulla base di un'indagine sito specifica condotta attraverso l'esecuzione di alcune trincee esplorative in corrispondenza dell'area di futuro ampliamento, è stato riscontrato la presenza nel primo sottosuolo, al di sotto di un primo orizzonte di terreno vegetale di natura limosa e argillosa di depositi costituiti prevalentemente da sabbia (66%) e subordinatamente da ghiaia (33 %). Tali litologie costituiscono il materiale che sarà oggetto di coltivazione.

Impatti e mitigazioni

Il progetto di ampliamento della cava interesserà una superficie di scavo pari a 101.000 mq per un volume complessivo di scavo pari a 505.000 mc di cui 375.000 mc di sabbia e ghiaia e 101.000 m3 di terreno vegetale che verrà reimpiegato sul posto nei lavori di ricomposizione finale. In totale, quindi, la sottrazione effettiva di risorsa ammonta a 375.000 mc Premesso quanto sopra, i possibili impatti derivanti dalla trasformazione dello strato attuale nella fase di coltivazione e ricomposizione sono i seguenti:

- consumo di risorse non rinnovabili;
- alterazione delle condizioni di stabilità del territorio;
- contaminazione di Suolo e Sottosuolo.

Alla luce della valutazioni fatte l'impatto maggiore deriva dal consumo di risorsa non rinnovabile. In secondo ordine è stata valutata la possibilità che si verifichino episodi di contaminazione della risorsa, a seguito di sversamenti occasionali per guasti o incidenti dei mezzi d'opera. Data la tipologia di intervento tuttavia si ritiene tale ipotesi molto remota e l'impatto è stato quindi valutato trascurabile.

A ricomposizione avvenuta, che prevede il ripristino morfo altimetrico dell'area e la restituzione all'uso agricolo della stessa, il Proponente conclude che non permane nessuna situazione di impatto.

Flora, Fauna ed Ecosistemi

Il Proponente riferisce che da quanto emerso dalle indagini e dagli studi effettuati, si può asserire che nell'area in cui è localizzato il progetto di cava in esame, non sono presenti endemismi particolari o specie vegetali in via d'estinzione. La vegetazione rilevata nell'area di progetto di fatto è costituita essenzialmente da specie coltivate o comunque antropofile.

Solamente a circa 1 km ad est dell'area di progetto è presente una fascia boscata ad ornoostrieti ed ostrio-quereti, vegetazione quindi ad elevato indice di naturalità in quanto vegetazione subnaturale.

Per la fauna valgono le stesse considerazioni di massima precedentemente esposte per la flora, ricordando che la fauna reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari della pianura veneta.

Nel comprensorio comunale di Verona e dei paesi limitrofi, come già evidenziato per la flora, gli studi faunistici compiuti evidenziano una fauna fortemente condizionata dall'elevato livello di antropizzazione degli ambienti (soprattutto legata all'agricoltura intensiva oltre che a fenomeni di urbanizzazione territoriale).


Impatti e mitigazioni

Gli impatti riferibili alla *vegetazione* esistente nell'area di progetto e nel territorio limitrofo sono principalmente riferibili a:

- sottrazione di territorio agricolo legato all'ampliamento della cava in progetto;
- l'emissione di gas inquinanti, all'attività dei mezzi di estrazione e trasporto, che potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con possibili alterazioni nello sviluppo vegetativo;
- per la sola fase di coltivazione, l'estrazione di sabbie e ghiaie può determinare la produzione di polveri e particolato e la dispersione di frazione leggera per effetto del vento, che qualora il deposito di materiale fine sull'apparato fogliare fosse significativo, si potrebbero tradurre in condizioni di sofferenza dovute alle ridotte capacità di fotosintesi e respirazione e nei casi più gravi, riduzione delle capacità riproduttive.

Gli impatti sulla *fauna* sono riferiti all'area di progetto ed al territorio limitrofo e sono individuabili in:

- emissione di rumore, gas e polveri conseguenti all'attività dei mezzi di estrazione e trasporto. Riguardo a questo punto si segnala che gli elementi più sensibili all'emissione di polveri e gas combustibili risultano



essere gli anfibi, per quanto scarsamente presenti, perché dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio. Ancora si evidenzia la possibilità di perdita di soggetti per investimento, in riferimento soprattutto agli esemplari della fauna terricola presenti. Il rumore può invece interferire principalmente con l'avifauna, in particolare causando il possibile e momentaneo allontanamento delle specie nidificanti durante il periodo riproduttivo.

Il Proponente conclude che il progetto in esame non andrà a ledere alcun sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete di vie naturali di contatto tra ecosistemi diversi; non si causerà, altresì, danno significativo alla vegetazione, alla flora (non si elimineranno specie arboree, arbustive ed erbacee importanti) e alla fauna (non andando a distruggere siti di riproduzione o di passaggio o di alimentazione).

Come detto, l'area interessata dal progetto attualmente è a vocazione agricola (seminativo).

L'ecosistema agricolo individuato nell'area di progetto verrà interessato in maniera TRASCURABILE dalle attività di coltivazione previste e comunque sempre in modo non permanente e non distinguibile dai disturbi delle attività antropiche presenti nell'area. Queste caratteristiche derivano dal fatto che il progetto in esame si colloca in continuità con un'area già predisposta all'estrazione di sabbie e ghiaie; nella fase di coltivazione, inoltre, verrà utilizzato il sistema viario già esistente.

Alla luce delle precedenti considerazioni gli elementi d'impatto negativo rilevati nei confronti di flora, fauna ed ecosistemi sono riconducibili alla sola fase di coltivazione. Infatti, all'estrazione di sabbie e ghiaie può determinare la produzione di rumore, gas, polveri e particolato e la dispersione di frazione leggera per effetto del vento.

Tuttavia tali fattori d'impatto negativo, alla luce dei risultati delle modellazioni effettuate sulle emissioni in atmosfera, potenzialmente generati dall'attività in esame, possono essere considerati TRASCURABILI.

Il Proponente aggiunge che gli impatti sono ritenuti POSITIVI nella fase di ripristino.

Rumore

Il sito in esame presenta una classificazione acustica differenziata:

- di tipo VI – zone esclusivamente industriali per l'area di cava ed annesso impianto di betonaggio allo stato attuale;
- di tipo III – zone ad attività mista per l'area oggetto di futuro ampliamento e per i recettori sensibili al lato Nord – Ovest;
- fascia di transizione tra le classi III e V oppure VI – recettore sensibile al lato Sud;
- fasce di pertinenza stradale al cui interno sono localizzati i recettori sensibili.

Sono state effettuate delle misurazioni su punti sensibili all'interno dell'impianto esistente e presso i recettori sensibili più prossimi ad attività in funzione, rilevando pertanto un clima acustico pari a:

- $L(A)_{eq} = 56,0$ dB(A) presso l'impianto;
- $L(A)_{eq} = 56,8$ dB(A) presso il recettore sensibile al lato Sud;
- $L(A)_{eq} = 59,1$ dB(A) presso il recettore sensibile al lato Nord – Ovest.

Impatti e mitigazioni

Le simulazioni predittive effettuate, hanno dimostrato che il clima acustico subirà delle modifiche unicamente presso il recettori sensibili al lato Nord – Ovest, pur rispettando i limiti imposti dal piano di zonizzazione acustica (60 dB(A)) e fasce di rispetto stradali (65 dB(A)). Il turbamento sonoro indotto dalla presenza dell'attività di cava comunque rientrerà in questo limite.

E' nell'intenzione del Proponente garantire l'efficienza dei mezzi e degli impianti, ottenuta con accurate e costanti manutenzioni, che consentirà l'ottimale resa degli stessi con riduzione al minimo delle emissioni rumorose altrimenti derivanti da inefficienza o incuria.

Nell'attività estrattiva non è inoltre previsto il ricorso ad esplosivi o ad altre tecniche che comportino produzione di ulteriori rumori.

Traffico indotto

Il traffico indotto (circa 60 automezzi al giorno) è stato valutato all'interno della matrice rumore, evidenziandone il fattore emissivo e considerandolo una specifica sorgente di emissione rumorosa. La viabilità esistente è risultata sufficiente a sostenere il carico di traffico indotto dall'opera.

Paesaggio

Il contesto paesaggistico è prevalentemente agrario con presenza di piccoli nuclei abitativi sparsi, cave attive e dismesse.



Dal punto di vista morfologico, l'ambiente si presenta come una pianura posta a valle delle prime pendici delle Prealpi veronesi.

Attualmente l'uso dell'area è agricolo, ed è collocata in adiacenza alla esistente cava di ghiaia e sabbia denominata "Ferrazza" in corso di ricomposizione morfologica, utilizzando materiale proveniente da scavi e sbancamenti esclusi dalla disciplina dei rifiuti e soggetti alla normativa sulle terre e rocce di scavo.

Impatti e mitigazioni

Il Proponente riferisce che gli effetti del proposto intervento saranno del tutto temporanei e da valutarsi all'interno del limitato periodo temporale che intercorrerà dallo scavo della prima area prevista fino al completamento dell'ultima fase di coltivazione.

La suddivisione in lotti consentirà di avere aree di scavo di limitata entità, rispetto alla superficie complessiva della cava, meno percepibili, mitigate naturalmente dalla vegetazione esistente, e ciascuna rapportata ad un periodo temporale di circa un anno.

A fine lavori, la riqualificazione e ricomposizione morfologico altimetrica dell'area, con identica caratterizzazione e quota ante operam, e il ripristino dell'uso agricolo del suolo faranno sì che il contesto paesaggistico acquisisca nuovamente la stessa connotazione e caratterizzazione che oggi presenta, non consentendo alcuna percezione dell'intervento antropico realizzato.

Salute pubblica

Il comprensorio territoriale analizzato comprende il comune di Verona.

Le analisi effettuate risulta che nel decennio 81-90 vi era una maggiore mortalità per cause cardiocircolatorie rispetto agli eventi attesi sia per i maschi che per le femmine: mortalità che si è abbassato nel decennio successivo per ambo i sessi; (ND: non determinata).

Per quanto riguarda i decessi causati da malattie respiratorie nella regione Veneto, dall'analisi effettuata risulta che la mortalità per tale tipo di causa è assolutamente inferiore alla media regionale.

Impatti e mitigazioni

Gli impatti sulla salute pubblica, alla luce delle modellazioni effettuate, a detta del Proponente risultano trascurabili.

Aspetti socio-economici

A fronte degli impatti descritti nei precedenti capitoli l'intervento estrattivo proposto comporta impatti POSITIVI di natura socio-economica; in particolare il progetto risponde all'esigenza di materiale di ghiaia e sabbia come materiale inerte per le costruzioni.

L'unico impatto negativo possibile sui fattori socio-economici si riduce, in pratica, al dissenso degli abitanti confinanti all'area di estrazione. Per contenere il dissenso della popolazione della zona di progetto, si adotteranno delle metodologie di coltivazione atte a tutelare la salubrità ambientale ed a garantire la corretta applicazione dei principi dell'ottima gestione dell'attività di estrazione.

Nelle fasi di coltivazione, al fine di evitare un'irreversibile compromissione degli equilibri ambientali esistenti, tutte le operazioni di coltivazione del fondo verranno effettuate in maniera tale da escludere la possibilità che siano immessi materiali potenzialmente inquinanti che alterino in maniera significativa la qualità del suolo e della acque di falda.

3. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI

La ditta ha trasmesso copia del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione vigente approvato dalla Regione Veneto ai sensi della DLgs n. 117/2008 e della DGR 761/2010, tramite documentazione integrativa inviata agli uffici UC-VIA in data 26 marzo 2015 prot. n. 129707.

4. RELAZIONE PAESAGGISTICA

La ditta ha elaborato la Relazione paesaggistica a corredo dell'istanza di autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per "Progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata «Ferrazza». La Relazione, redatta ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e nel rispetto dei contenuti dell'allegato al medesimo decreto, contiene le analisi, gli approfondimenti e le valutazioni che hanno preceduto la progettazione del proposto intervento.

5. AREE SIC e ZPS, VINCA

La ditta ha elaborato e presentato la "Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza" in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2



della D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014 al punto “ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000” e “Relazione tecnica” a supporto della suddetta dichiarazione.

L'area di progetto è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000 ed i più vicini risultano essere i seguenti:

- SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” ubicato a circa 2,2 km dall'area di progetto;
- SIC IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, ubicato a circa 5,4 km dall'area di progetto;
- SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno V.se e Verona Est”, ubicato a circa 9 km dall'area di progetto.

6. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri che sono stati oggetto di analisi da parte della Commissione regione V.I.A.:

1.	<p><u>Comune di Verona, prot. n. 184629 in data 04/05/2015 e prot. n. 223521 in data 28/05/2015</u></p> <p>Il Comune di Verona cita una precedente delibera del Consiglio n. 35 del 06/05/2010, nella quale viene espresso parere negativo all'ampliamento della cava “Ferrazza” per le seguenti motivazioni: <i>“(…) La nuova domanda di ampliamento, presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. in data 13/11/2009 per l'ampliamento della cava “Ferrazza” sita in località Falcona, Montorio, Verona – non si discosta da quelle già presentate e valutate negativamente dal C.T.R.A.E. nella seduta del 06/04/1995, dalla C.T.P.A.C. nella seduta del 18/08/1998, dal Consiglio Comunale di Verona nella seduta n.98 del 09/10/1998 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n.3166 del 14/09/1999 nonché nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 20/09/2006. Si esprime nel merito parere sfavorevole al progetto presentato dalla società Pagani Calcestruzzi s.r.l. per l'ampliamento della cava Ferrazza, in quanto genera un impatto negativo sull'ambiente in una porzione del territorio comunale che va invece destinata al recupero ambientale in quanto la stessa contiene elementi di degrado della zona agricola da riqualificare per le parti già alterate e le cave attive esistenti. Sulla base delle analisi effettuate, si può affermare che altre escavazioni (od altre attività al alto impatto) in quest'area potrebbero comportare effetti non accettabili sul patrimonio idrico sotterraneo e sulle risorgive stesse [...].</i> <i>Inoltre la Giunta Comunale, nella seduta del 18/11/2010, preso atto della relazione tecnica del Coordinamento Ambiente relativa alla documentazione integrativa al progetto di ampliamento, richiesta dalla Commissione V.I.A. della Regione Veneto, ha espresso parere negativo. (...).”</i></p> <p>Il Comune conclude dicendo che: <i>“(…) Visti i pareri espressi dai vari Uffici e pur prendendo atto che la nuova proposta progettuale di ampliamento per la coltivazione della cava denominata “Ferrazza”, sita in località Falcona, Montorio – Verona, è risultata migliorativa rispetto alle soluzioni precedentemente valutate, si esprime parere negativo per le motivazioni espresse dal Consiglio Comunale con Delibera n.35 del 6/05/2010, che metteva in rilievo l'estrema fragilità della zona dal punto di vista idrogeologico e l'impatto negativo generato sull'ambiente in una porzione di territorio comunale che deve essere destinata al recupero ambientale in quanto la stessa contiene elementi di degrado della zona agricola da riqualificare.(...)”.</i></p>
2.	<p>Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di pronunciamento sulla valutazione di impatto ambientale e lo ha comunicato agli Uffici del Settore V.I.A. in data 07/05/2015 - prot. n. 191678, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito descritte:</p> <p>1. <i>“(…) vista la nota prot. 7742 del 10 aprile con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona Rovigo e Vicenza che ha comunicato quanto segue: “esprime parere favorevole alla realizzazione di coltivazione e recupero ambientale in ampliamento della cava denominata “Ferrazza” nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 6:</i></p> <p>1. <i>che il terreno vegetale esistente sia accantonato ed utilizzato per gli interventi di ripristino morfologico dell'area in questione;</i></p> <p>2. <i>l'inserimento nella depressione del materiale da riporto sia adeguatamente vagliato e</i></p>



controllato fino a ricomporre l'altimetria del terreno preesistente alla coltivazione della cava, strettamente connessa ad operazioni tendenti a ricomporre il reticolo idrografico minore a fini unici di coltivazione agricola;

3. *durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre l'effetto negativo dell'attività di scavo in corso e la sua connessa alta visibilità dai punti panoramici circostanti e dalle vicine strade,*
4. *che sia rispettata la tempistica e le fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale al fine di ridurre quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio derivanti dai lavori di realizzazione del progetto stesso;*
5. *che alla fine di ogni fase d'intervento prevista, dovrà essere redatta una relazione tecnica corredata da dettagliata documentazione fotografica che illustri lo stato di avanzamento dei lavori secondo gli obiettivi di progetto;*
6. *per tutte le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovrà essere effettuata la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti per la preparazione del contesto interessato alla fase finale di ricomposizione;*
7. *il ripristino della vegetazione arborea-arbustiva dovrà esser eseguito come descritto nella relazione paesaggistica allegata al progetto, e controllato nel tempo prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa",*
2. *vista la nota prot. 3149 del 9 marzo 2015 con la quale la Soprintendenza archeologica del Veneto ha comunicato quanto segue: "(...) esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica (...) si esprime parere favorevole a condizione che le operazioni di abbassamento del livello di campagna vengano eseguite con l'assistenza di operatore archeologico. Qualora si rinvenissero depositi o strutture di interesse archeologico sarà necessario procedere all'indagine stratigrafica accurata, in modo da permettere la valutazione della natura e della consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. (...)".*

Nota istruttoria:

le prescrizioni del MIBACT vengono recepite ed integrate nel presente parere.

Provincia di Verona, prot. n. 184629 in data 04/05/2015 e prot. n. 223521 in data 28/05/2015
La Provincia di Verona trasmette la Delibera n. 84 del 29/05/2015, che fa proprio il parere della Commissione provinciale V.I.A. di Verona in data 04/05/2015, la quale esprime parere favorevole al progetto, alle seguenti condizioni:

1. La definizione della massima escursione della falda venga effettuata tramite l'analisi dei suoi valori massimi definiti in un congruo e attualizzato periodo di tempo (almeno 5 anni)
2. Venga integrata la relazione tecnica/geologica con approfondimenti in merito al probabile e atteso assestamento dei materiali di riempimento dell'invaso anche in funzione della loro natura attesa (scarsa portanza, bassa impermeabilità...)
3. Si chiarisca l'esatto spessore dello strato superficiale di terreno vegetale: la relazione geologica e la relazione di progetto riportano dei dati non congruenti
4. Nell'elaborato "Quadro di riferimento ambientale: impatti" nella matrice rumore risultano indicati dei valori di traffico e di volume della cava non congruenti con gli altri elaborati di progetto, vengano chiariti e motivati i valori indicati in tale sezione
5. Siano approfondite le considerazioni in merito al traffico indotto dall'attività proposta e opportunamente motivata la considerazione presente nello studio di impatto ambientale in cui si cita che il traffico indotto non varierà rispetto allo stato attuale
6. Venga dimostrato che la parte di territorio comunale ad oggi interessata dall'attività di cava non sia superiore al 3% della superficie totale della zona E del comune stesso
7. Venga approfondita/verificata la conformità urbanistica relativamente alla scelta progettuale di ridurre la distanza a 10 metri dal ciglio della scarpata ovest dello scavo rispetto alla confinante via del Vegron.
8. Venga ripresentato il computo metrico estimativo relativo ai lavori di ripristino, prevedendo tutte le voci necessarie per il completamento del ripristino ambientale, evitando posizioni soggettive.



7. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il proponente con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza (Modello E) indicando quale fattispecie di esclusione il fatto che *“per il progetto in questione non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*. Nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza alla ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza. In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

8. VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

In particolare l'intervento prospettato non genera impatto negativo sull'ambiente e la ricomposizione ambientale prevista risulta conforme.

Per quanto attiene alla tutela della falda non si rilevano elementi ostativi all'intervento.

Tutto ciò valutato e considerate le prescrizioni stabilite, si ritengono superati gli elementi di criticità evidenziati dal Comune di Verona con il proprio parere e dall'ARPAV.

Si evidenzia che quanto segnalato è stato oggetto di prescrizione e/o recepimento.

Si rileva che la quota di falda individuata ai sensi della L.R. n. 44/82 risulta conforme e trova palese riscontro nei livelli di falda espressi dal vicino laghetto residuale di cava “Valdarsa”.

9. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.A.T. del Comune di Verona;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- valutata la sezione di scavo in prossimità della viabilità pubblica e ritenuta ammissibile per geometria e caratteristiche geotecniche la distanza di scavo dalla viabilità pubblica stanti le intervenute modifiche al DPR 128/59 artt. 104 e 105 e rilevato che il Comune nulla ha sollevato a riguardo;
- valutata la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza per il progetto di apertura e coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) della cava denominata “Ferrazza”;
- preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- visto il pronunciamento favorevole della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto con prescrizioni;
- considerato che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- considerati i contenuti delle osservazioni pervenute;



- considerate le prescrizioni di seguito stabilite;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Livio Baracco, l'Arch. Mirko Campagnolo, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Ferrazza" sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (avente sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), con le prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. tutti gli impegni assunti dal proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione del progetto, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
2. dovranno essere rispettate le prescrizioni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto espresse nella nota prot. n. 0002421 del 05/05/2015, acquisite dagli uffici del Settore Valutazione di Impatto Ambientale in data 07/05/2015 con prot. n. 191678, di seguito riportate:
 - a) che il terreno vegetale esistente sia accantonato ed utilizzato per gli interventi di ripristino morfologico dell'area in questione;
 - b) l'inserimento nella depressione del materiale da riporto sia adeguatamente vagliato e controllato fino a ricomporre l'altimetria del terreno preesistente alla coltivazione della cava, strettamente connessa ad operazioni tendenti a ricomporre il reticolo idrografico minore a fini unici di coltivazione agricola;
 - c) durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre l'effetto negativo dell'attività di scavo in corso e la sua connessa alta visibilità dai punti panoramici circostanti e dalle vicine strade;
 - d) che sia rispettata la tempistica e le fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale al fine di ridurre quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio derivanti dai lavori di realizzazione del progetto stesso;
 - e) che alla fine di ogni fase d'intervento prevista, dovrà essere redatta una relazione tecnica corredata da dettagliata documentazione fotografica che illustri lo stato di avanzamento dei lavori secondo gli obiettivi di progetto;
 - f) per tutte le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovrà essere effettuata la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti per la preparazione del contesto interessato alla fase finale di ricomposizione;
 - g) il ripristino della vegetazione arborea-arbustiva dovrà essere eseguito come descritto nella relazione paesaggistica allegata al progetto, e controllato nel tempo prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa";
 - h) l'abbassamento del livello di campagna siano eseguite con l'assistenza di operatore archeologico. Qualora si rinvenissero depositi o strutture di interesse archeologico sarà necessario procedere all'indagine stratigrafica accurata, in modo da permettere la valutazione della natura e della consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela".

Quanto prescritto alle precedenti lettere a), b), c), d), g) trova rispondenza nelle prescrizioni progettuali. Quanto stabilito alle precedenti lettere e), f) ed h) la ditta dovrà trasmettere le relazioni conseguenti al Comune, alla Provincia ed alla Regione, come prescritto al successivo punto 8.



3. fare obbligo alla ditta di predisporre, secondo indicazioni di ARPAV, un piano di monitoraggio del livello della falda idrica sotterranea il cui livello sarà comunicato ad ARPAV ad intervalli trimestrali;
4. al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto quanto segue:
 - a) utilizzare automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
 - b) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri;
 - c) i macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti;
5. la manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori, e marmitte, utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
6. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo;
7. utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, terre di scopertura e materiali di scarto ed associati presenti nella cava e per quanto strettamente necessario terre di scavo provenienti dall'esterno nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii., a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., D.L. 21/06/2013, n. 69, Legge 09/08/2013, n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo, che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione; in ogni caso lo strato superficiale, per uno spessore di almeno un metro, sarà costituito da terreno vegetale naturale privo di sostanze o materiali estranei e comunque con valori di concentrazione inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
8. la Ditta dovrà trasmettere annualmente, al Comune di Verona e alla Provincia di Verona una relazione tecnica e con allegata documentazione fotografica dettagliata atta ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori secondo gli obiettivi di progetto. Ciò al fine di consentire alla Provincia e al Comune di Verona territorialmente competente, preposti alla vigilanza sull'attività di cava, anche per le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale previste nel progetto, verifiche in merito agli obiettivi previsti di ricomposizione ambientale stessa. A conclusione dei lavori di estrazione nella cava, la ditta dovrà trasmettere l'ultima relazione tecnica e allegata documentazione fotografica dettagliata di cui sopra al Comune di Verona territorialmente competente, alla Provincia, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona (ricepimento prescrizioni del parere paesaggistico precedentemente riportato al punto 2);
9. nel corso dell'attività di coltivazione e ricomposizione, la Regione potrà prescrivere gli assestamenti, adeguamenti e le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 e della D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà presentare istanza per l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 e ed eventuali proroghe temporali.

La medesima Commissione regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), dal Direttore della Sezione Regionale Geologia e Georisorse (assenti il Sindaco del Comune di Verona, il Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico



Adige Po – Sezione di Verona – Genio Civile e Forestale), richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'autorizzazione all'ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Ferrazza" sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (avente sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

1. l'autorizzazione da rilasciarsi fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione;
2. prima del provvedimento di autorizzazione, la Sezione Regionale Geologia e Georisorse dovrà verificare il rispetto del limite del 3% della superficie agricola in Comune di Verona, ai sensi dell'art.13 della L.R.44/82 e successive integrazioni di cui alla L.R. 5/2000 e L.R. 27/2001;
3. delimitare l'area della cava, entro dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno. Tale delimitazione dovrà in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori di estrazione e lavorazione del materiale utile di cava;
4. recintare, entro dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, con rete metallica o con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. La recinzione dovrà in ogni caso essere realizzata prima dell'inizio dei lavori di estrazione e lavorazione del materiale utile di cava. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale;
5. porre in opera entro sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi (caposaldi) con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione. Tali capisaldi dovranno essere posti in opera prima dell'inizio dei lavori di coltivazione (approntamento del cantiere, estrazione e ricomposizione ambientale). La ditta dovrà inoltre trasmettere all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia) una monografia con ubicazione e connotazioni planialtimetriche espresse dai citati caposaldi;
6. condurre la coltivazione di scavo per stralci dell'area di scavo non superiori a 20.000 mq l'uno, partendo da est e provvedendo nella successione dei lotti a ricomporre contestualmente il lotto precedente prima di concludere i lavori di estrazione del lotto in corso di coltivazione, al fine di minimizzare la superficie "scoperta";
7. la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 5 anni dalla data della Delibera di autorizzazione. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 44/1982;
8. l'autorizzazione ambientale paesaggistica è rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Le attività di estrazione nell'ambito della cava così come autorizzata potranno essere svolte solo in ambiti sui quali sono stati preliminarmente effettuati gli accertamenti stabiliti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e riportato al punto 2 del parere ambientale precedentemente reso;
9. presentare alla Sezione Regionale competente, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava e delle aree pertinenziali, debitamente registrati all'Ufficio del registro. La Sezione Regionale competente provvederà allo



stralcio dall'area di cava dell'area afferente all'impianto di betonaggio, trattandosi di attività non rientrante tra le attività di prima lavorazione di cava;

10. provvedere alle attività di coltivazione adottando le buone tecniche al fine di contenere la produzione di rumori, polveri e vibrazioni. La Provincia di Verona, competente in materia di Polizia delle miniere e delle cave, potrà prescrivere alla Ditta autorizzata accorgimenti e modalità operative volte al miglior contenimento dei rumori e delle polveri prodotte dall'attività di coltivazione nel rispetto delle vigenti norme in materia;
11. prima dell'accesso alla pubblica via i mezzi devono obbligatoriamente transitare nel sistema esistente per la pulizia delle ruote;
12. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato per il valore che sarà determinato dalla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate;
13. di stipulare con il Comune di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterle ai Comuni ed alla Regione. Decorso tale termine senza che siano state stipulate le convenzioni, stipulare entro i successivi 15 giorni gli atti unilaterali d'obbligo sostitutivi delle convenzioni, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
14. prescrivere e stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza. La Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
15. di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione compilato in data marzo 2015 e presentato dalla Ditta. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà aggiornato dalla Ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
16. stabilire che il "materiale utile" di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è sabbia e ghiaia per un volume di mc 375.000 in ampliamento oltre a quanto residua nella cava in atto;
17. si prescrive l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 e ss.mm.ii. ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959, n. 128 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. Adottare gli accorgimenti necessari e la dovuta formazione per tutelare gli addetti da incidenti. Garantire la stabilità delle scarpate nel rispetto della normativa in vigore;
18. comunicare l'atto autorizzativo per quanto di competenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza per



i beni archeologici del Veneto, alla Provincia, ai Comuni ed alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona;

19. si richiamano integralmente le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
20. prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 37 elaborati di cui al seguente elenco:

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>
1.	Relazione tecnica descrittiva
2.	Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica
3.	TAV. 01 - Inquadramento urbanistico
4.	TAV. 02 - Planimetria stato attuale
5.	TAV. 03 - Planimetria stato di ampliamento
6.	TAV. 04 - Planimetria ampliamento per lotti successivi
7.	TAV. 05 - Planimetria stato di ricomposizione finale
8.	TAV. 06 - Sezione 1-1 stato attuale, progetto di ampliamento e progetto di ricomposizione
9.	TAV. 07 - Sezione 2-2, 3-3, 4-4 stato attuale, progetto di ampliamento e progetto di ricomposizione
10.	TAV. 08 - Sezione 5-5, 6-6, 7-7 stato attuale, progetto di ampliamento e progetto di ricomposizione
11.	Documentazione fotografica



12.	Relazione paesaggistica
13.	TAV. A01 - Inquadramento cartografico normativo
14.	TAV. A02 - Planimetria stato attuale come da DGRV n. 1942 del 08/04/1980 e successive proroghe
15.	TAV. A03 - Planimetria stato attuale
16.	TAV. A04 - Stato di fatto contesto paesaggistico
17.	TAV. A05 - Stato di fatto elementi
18.	TAV. A06 - Planimetria di ampliamento di coltivazione di cava
19.	TAV. A07 - Stato di progetto foto inserimenti lotti di scavo - vista 01
20.	TAV. A08 - Stato di progetto foto inserimenti lotti di scavo - vista 02
21.	TAV. A09 - Planimetria di ricomposizione
22.	TAV. A10 - Sezioni 1-1 stato attuale, progetto di ampliamento e progetto di ricomposizione
23.	TAV. A11 - Sezione 2-2, 3-3, 4-4 stato attuale, progetto di ampliamento e progetto di ricomposizione
24.	TAV. A12 - Sezione 5-5, 6-6, 7-7 stato attuale, progetto di ampliamento e progetto di ricomposizione
25.	Relazione sulla viabilità
26.	Carta della viabilità
27.	Relazione agronomica
28.	Carta dell'uso del suolo
29.	Copertura del suolo
30.	Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale
31.	Quadro di Riferimento Programmatico
32.	Quadro di Riferimento Progettuale
33.	Quadro di Riferimento Ambientale Caratterizzazione
34.	Quadro di Riferimento Ambientale Impatti
35.	Sintesi non Tecnica
36.	Dichiarazioni
37.	Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione ricognizione e individuazione delle attività svolte verifica dell'esistenza, classificazione e gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5 D.lgs. 117/2008 - DGRV 761/2010 e s.m.i.)